



## **Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi**

- deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 2 del 20 gennaio 2014 avente per oggetto: "Approvazione definitiva dello Statuto dell'Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi"
- deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 3 del 20 gennaio 2014 avente per oggetto: "Elezione del Presidente dell'Unione Montana (art. 2 comma 3 lett. A della L.R. 40/2012)"

**Comunità Montana Bellunese**  
**Belluno –Ponte Nelle Alpi**  
**UNIONE MONTANA**  
**Provincia di Belluno**

C.A.P. 32100 - Via Feltre, 109 - C.F. 93012080250

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO**

**N. 2**

**del 20 GENNAIO 2014**

**COPIA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLO STATUTO DELL'UNIONE MONTANA BELLUNESE BELLUNO-PONTE NELLE ALPI**

L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di gennaio alle ore 17:30 nella sede della Comunità, previo invito diramato con raccomandata in data 09/01/2014, si è riunito il Consiglio Unione Montana nelle persone dei Signori:

| <b>N.</b> | <b>Cognome e nome</b> |             | <b>Presente</b> | <b>Assente</b> |
|-----------|-----------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 1.        | VENDRAMINI PAOLO      | Consigliere | X               |                |
| 2.        | MASSARO JACOPO        | Consigliere | X               |                |
| 3.        | DE MOLINER ROBERTO    | Consigliere | X               |                |
| 4.        | TREVISIOL GIUSEPPE    | Consigliere | X               |                |
| 5.        | DAL FARRA ORLANDO     | Consigliere | X               |                |
| 6.        | DE BONA ENRICO        | Consigliere | X               |                |

Assume la presidenza VENDRAMINI PAOLO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario TRICHES STEFANO il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Il Segretario illustra l'argomento avvalendosi della proposta di deliberazione;

Vista la Legge Regionale del 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni Montane";

Vista la Legge Regionale del 28 dicembre 2012, n. 49 di modifica delle legge regionale sopra indicata;

**RICHIAMATE:**

la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2651 del 18 dicembre 2012 con la quale venivano date le disposizioni operative in fase di prima applicazione della Legge Regionale n. 40/2012;  
la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 771 del 21 maggio 2013 relativa al piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni Montane;  
la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2836 del 30 dicembre 2013 inerente le modalità integrative concernenti le procedure di estinzioni delle Comunità Montane e la definizione dei rapporti patrimoniali, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati in applicazione dell'art. 3, comma 6 della L.R. 40/2012;

**RICHIAMATA** la precedente deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Bellunese n.10 del 7 agosto 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottato lo Statuto dell'Unione Montana;

**CONSIDERATO** che la bozza dello Statuto è stata depositata presso la Segreteria dell'Ente, esposta agli Albi Pretori della Comunità Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, dei Comuni di Belluno e di Ponte nelle Alpi dal 13 settembre 2013 al 5 ottobre 2013 e che, entro tale data, non sono arrivate pervenute osservazioni o proposte di modifica dello Statuto medesimo;

Il Presidente apre la fase dedicata alla discussione e nessuno chiede di intervenire;

**QUINDI,**

#### **IL CONSIGLIO**

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio,

con n. 6 (sei) voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto e, quindi, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

#### **DELIBERA**

di approvare definitivamente lo Statuto dell'Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

di trasmettere la presente deliberazione alla Regione del Veneto per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

di dare atto che il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

PARERI

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLO STATUTO DELL'UNIONE  
MONTANA BELLUNESE BELLUNO-PONTE NELLE ALPI**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole [ X ]

Sfavorevole [ ]

Motivazione:

---

---

Belluno, 15 gennaio 2014

Il Responsabile  
del Servizio



---

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA SULLA REGOLARITA'  
CONTABILE

Favorevole [ ]

Sfavorevole [ ]

Motivazione:

---

---

Data

Il Responsabile

---

L.R. 40/2012

**STATUTO DELL'UNIONE MONTANA BELLUNESE  
BELLUNO-PONTE NELLE ALPI**

**INDICE**

**TITOLO I  
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI**

- Art. 1 (*Denominazione e natura giuridica*)**
- Art. 2 (*Ambito territoriale*)**
- Art. 3 (*Sede*)**
- Art. 4 (*Scopi e funzioni*)**
- Art. 5 (*Modalità di conferimento di funzioni e servizi all'Unione montana*)**

**TITOLO II  
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO**

- Art. 6 (*Organi*)**
- Art. 7 (*Composizione del Consiglio*)**
- Art. 8 (*Competenze del Consiglio*)**
- Art. 9 (*Modalità di convocazione*)**
- Art. 10 (*Regolamento del Consiglio*)**
- Art. 11 (*Diritti e doveri dei componenti del Consiglio*)**
- Art. 12 (*Modifica della composizione dell'organo consiliare*)**
- Art. 13 (*Commissioni consiliari*)**
- Art. 14 (*Presidente*)**
- Art. 15 (*La Giunta*)**

**TITOLO III  
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**

- Art. 16 (*Partecipazione popolare*)**

**TITOLO IV**

**TITOLO I**  
**PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI**

**Art. 1**  
**(Denominazione e natura giuridica)**

1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione montana denominata Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi.

2. L'Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi è un ente locale ai sensi dell'art. 2, primo comma del D.Lgs. n. 267/2000 ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

**Art. 2**  
**(Ambito territoriale)**

1. L'ambito territoriale dell'Unione montana è costituito dal territorio dei Comuni di:  
Belluno;  
Ponte nelle Alpi;

2. L'Unione montana opera nel territorio montano e non montano dei Comuni che ne fanno parte, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme statali e regionali.

2. L'Unione montana, ai sensi di quanto stabilito dalla l.r. 40/2012, succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alla Comunità Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi e costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.

**Art. 3**  
**(Sede)**

1. L'Unione ha la propria sede legale in Belluno. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella predetta sede.

2. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative, nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, anche presso i Comuni aderenti.

3. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

3. Le funzioni dei Comuni di cui al precedente comma 1, lettera a) sono esercitate in forma associata dall'Unione montana previo conferimento da parte dei Comuni stessi, secondo le modalità indicate al successivo articolo 5.

#### **Art. 5**

##### ***(Modalità di conferimento di funzioni e servizi all'Unione montana)***

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni aderenti all'Unione avviene sulla base di atti deliberativi comunali di affidamento.

2. L'esercizio di tali funzioni da parte dell'Unione montana potrà avvenire a condizione che l'atto deliberativo di cui al comma 1. contenga i seguenti elementi:

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
- b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
- c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
- e) la durata e le modalità di recesso.

3. L'Unione montana può svolgere l'esercizio di ogni funzione amministrativa, propria o delegata, che i Comuni aderenti conferiscano alla stessa, nonché la gestione diretta o indiretta, anche mediante partecipazione ad altri enti, associazioni, società di capitali a partecipazione pubblica e, in generale, ad ogni altra figura ammessa dalla normativa vigente, di servizi pubblici locali.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in modo da rendere efficiente lo svolgimento dell'azione amministrativa da parte dell'Unione montana, in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei.

5. Qualora tutti o parte dei Comuni partecipanti all'Unione intendano utilizzare lo strumento della convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni o dei servizi ex art. 5 comma 1 bis della LR 40/2012, l'Unione può stipulare con gli stessi Comuni convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, che deve prevedere gli elementi di cui al primo comma del presente articolo.

6. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni partecipanti all'Unione, ma non obbligati ex lege alla gestione associata, previo conferimento secondo le modalità di cui al comma 1 o stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

7. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

**Art. 8**  
**(Competenze del Consiglio)**

1. Il Consiglio dell'Unione montana esercita funzioni d'indirizzo, programmazione e controllo; sono di competenza del Consiglio le funzioni ad esso attribuite dalla legge e, in particolare, quelle indicate nell'art. 42, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
3. Il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione.

**Art. 9**  
**(Modalità di convocazione)**

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:
  - per determinazione del medesimo;
  - su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
  - su richiesta deliberata dalla Giunta;
  - su richiesta deliberata da uno o più Consigli comunali.
2. L' adunanza del Consiglio per l'elezione del Presidente avviene su convocazione e sotto la presidenza del Sindaco più anziano di età.
3. Il Presidente stabilisce l'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute, salvo i casi in cui la convocazione avvenga in via straordinaria su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, su richiesta deliberata dalla Giunta o su richiesta deliberata da uno o più Consigli comunali. In questi ultimi casi sono i soggetti che hanno chiesto la convocazione a determinare gli argomenti.
4. L'attività del Consiglio si svolge presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi strutturalmente adeguate, individuate nei Comuni aderenti ed indicate nella convocazione.
5. La convocazione del Consiglio, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedita almeno cinque giorni prima della data di adunanza a ciascun componente, agli indirizzi da questi comunicati e mediante posta elettronica certificata, posta elettronica, fax, e altri strumenti, ove concordati con gli interessati, che consentano l'accertamento della trasmissione, nonché a tutti i Comuni aderenti all'Unione. La convocazione del Consiglio è altresì pubblicata all'Albo Pretorio on line. In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con una comunicazione spedita con un anticipo di almeno 48 ore.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli oggetti degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali



3. I Consiglieri possono svolgere incarichi specifici su diretta attribuzione del Presidente con proprio provvedimento. I Consiglieri incaricati si coordinano con il Presidente per la direzione politico – amministrativa nelle materie affidate.

#### **Art. 12**

##### ***(Modifica della composizione dell'organo consiliare)***

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
  - a) dimissioni;
  - b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
  - c) revoca;
  - d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
  - e) morte o altre cause previste dalla legge.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Presidente, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione comunica, entro tre giorni, le dimissioni al Consiglio comunale di appartenenza.
3. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio senza adeguata giustificazione. In questo caso il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze e l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine di dieci giorni, il procedimento di decadenza. Nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l'interessato, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento dell'approvazione della decisione da parte del Consiglio.
4. Nei casi di decadenza o dimissioni di Consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione.

#### **Art. 13**

##### ***(Commissioni consiliari)***

1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, può istituire nel proprio seno Commissioni permanenti o temporanee.

- i) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno salvo quanto previsto al successivo articolo 18;
- j) firma i verbali originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurare la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dalla Giunta stessi;
- k) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
- l) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
- m) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
- n) firma, per quanto di competenza, tutti gli atti e documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Segretario, ai dirigenti o ai titolari di posizione organizzativa.

6. Il Presidente adotta tutti gli atti non riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio o non attribuiti al Segretario, ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa.

7. Il Presidente dura in carica fino alla nomina del sostituto.

8. Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio con mozione espressa per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio, escluso il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario dell'Ente. Se il Presidente non procede alla convocazione nei termini di cui sopra, vi provvede il Consigliere Sindaco più anziano di età cui spetta in tal caso presiedere la seduta. Il Presidente interviene nella seduta, partecipa alla discussione e alla votazione.

9. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente (morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità), le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dall'Assessore più anziano di età. Il Consiglio è sempre convocato, per la nomina del successore, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente.

10. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

11. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

12. Le dimissioni volontarie del Presidente sono indirizzate al Segretario, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. In ogni

10. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario dell'Unione con compiti di consulenza, assistenza, referenza e verbalizzazione. Il Segretario sottoscrive, assieme al Presidente, il verbale e gli atti deliberativi assunti.

**Art.16**  
**(Conferenza dei Sindaci)**

1. E' istituita presso l'Unione montana la Conferenza dei Sindaci, organismo consultivo, composto dal Presidente dell'Unione e dai Sindaci dei Comuni associati. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione montana ed esprime pareri obbligatori sui seguenti argomenti:

- esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni;
- definizione di protocolli d'intesa;
- ogni altra materia sottoposta al suo esame dal Presidente.

**TITOLO III**  
**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**

**Art. 17**  
**(Partecipazione popolare)**

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'Ente.

4. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

5. Le modalità della partecipazione sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale per addetti di lavori di sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale.

5. La programmazione del fabbisogno del personale, eccedente quello inserito stabilmente nella dotazione organica dell'Unione, sarà conseguente alle disposizioni di cui alle deliberazioni di cui all'art. 5 del presente Statuto.

6. L'attribuzione mediante conferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione, da parte dei Comuni, comporta l'unificazione delle relative strutture.

7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti locali.

#### **Art. 20**

##### ***(Organizzazione degli uffici e del personale)***

1. L'Unione montana disciplina, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio, al presidente e alla Giunta, e funzione di gestione e azione amministrativa, attribuita al Segretario e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa e la gestione.

4. I servizi e gli uffici adeguano costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità della loro gestione.

#### **Art. 21**

##### ***(Segretario)***

1. La gestione amministrativa dell'Unione montana è affidata al Segretario, titolare della funzione apicale dell'Unione montana, assunto o incaricato con le modalità previste dal Regolamento degli uffici e dei Servizi. In caso di assenza del segretario titolare, il ruolo potrà essere svolto da un dirigente, ove presente, o da un segretario in convenzione con altra Unione montana.

2. Il Segretario attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio secondo le direttive del Presidente.

1. Le spese generali dell'Unione, per la parte non coperta da trasferimenti statali o regionali, vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo criteri di proporzionalità, che tengono conto della natura delle funzioni gestite..
2. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate negli atti di attribuzione; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita, viene predisposto un apposito piano economico, nell'ambito del bilancio dell'Unione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio, che riguarderà esclusivamente i Comuni aderenti.

**Art. 25**  
**(Il Revisore)**

1. Il Consiglio dell'Unione nomina il Revisore che viene designato secondo le norme in vigore per gli enti locali.
2. Il Revisore dura in carica tre anni, è rinnovabile una sola volta, e può essere revocato solo per grave inadempimento.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma 3, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

**Art. 26**  
**(Tesoreria)**

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è svolto da un Tesoriere scelto in conformità a quanto previsto dal T.U. Enti Locali.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

**Art 31**  
***(Entrata in vigore)***

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to VENDRAMINI PAOLO

**IL SEGRETARIO**  
F.to TRICHES STEFANO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo


Belluno, li 20-02-2014

  
**IL SEGRETARIO**  
TRICHES STEFANO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione del Responsabile del Servizio, io Segretario, certifico che la presente deliberazione è stata affissa per la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 20 FEB. 2014 per quindici giorni consecutivi, fino al 7 MAR. 2014

Belluno, li 3 MAR 2014

  
**IL SEGRETARIO**  
TRICHES STEFANO

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario TRICHES STEFANO certifica:

A) la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000).

B) la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla data di adozione (art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000).

L'atto è divenuto esecutivo.

Li

3 MAR. 2014

  
**IL SEGRETARIO**  
TRICHES STEFANO

**Comunità Montana Bellunese**  
**Belluno –Ponte Nelle Alpi**  
**UNIONE MONTANA**  
**Provincia di Belluno**

C.A.P. 32100 - Via Feltre, 109 - C.F. 93012080250

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO**

**N. 3**  
**del 20 GENNAIO 2014**

**COPIA**

**OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA (ART. 2  
 COMMA 3 LETT. A DELLA L.R. 40/2012)**

L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di gennaio alle ore 17:30 nella sede della Comunità, previo invito diramato con raccomandata in data 09/01/2014, si è riunito il Consiglio Unione Montana nelle persone dei Signori:

| <b>N.</b> | <b>Cognome e nome</b> |             | <b>Presente</b> | <b>Assente</b> |
|-----------|-----------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 1.        | VENDRAMINI PAOLO      | Consigliere | X               |                |
| 2.        | MASSARO JACOPO        | Consigliere | X               |                |
| 3.        | DE MOLINER ROBERTO    | Consigliere | X               |                |
| 4.        | TREVISIOL GIUSEPPE    | Consigliere | X               |                |
| 5.        | DAL FARRA ORLANDO     | Consigliere | X               |                |
| 6.        | DE BONA ENRICO        | Consigliere | X               |                |

Assume la presidenza VENDRAMINI PAOLO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario TRICHES STEFANO il quale provvede alla stesura del presente verbale.



Il Presidente dell'Assemblea e Vice-sindaco di Ponte nelle Alpi Paolo Vendramini prende la parola sottolineando come il lavoro svolto dagli Amministratori della Comunità Montana, negli ultimi anni, sia a titolo gratuito ed assolutamente volontario, cosa che va tenuta presente anche per capire con quale spirito di servizio ci si dedichi al bene comune. Informa di aver fatto un giro informale tra i consiglieri, dal quale è emersa la volontà di dare continuità al lavoro svolto in questi mesi e, pertanto, propone di eleggere Presidente dell'Unione Montana Orlando Dal Farra. Questo anche in considerazione che il Comune di Ponte nelle Alpi andrà ad elezioni l'ultima settimana di maggio e, quindi, perché non ci siano ulteriori modifiche, è opportuno dare continuità istituzionale all'Ente.

Il Presidente dichiara, poi, aperta la fase della discussione e cede la parola ai Consiglieri.

Il Sindaco di Belluno Massaro interviene dicendo di condividere l'impostazione del Vice-sindaco di Ponte nelle Alpi Vendramini, sottolineando come l'attività portata avanti dalla Comunità Montana sia stata intensa ed efficace. Ringrazia gli amministratori della Comunità Montana per l'opera ed il lavoro svolto in questi mesi.

Il Consigliere Trevisiol interviene per associarsi alle parole del Presidente Vendramini, dicendosi favorevole ad una riconferma dell'attuale gestione.

Il Consigliere De Bona interviene auspicando che la trasformazione che sta vivendo la Comunità Montana non sia solo un cambio di nome, ma l'inizio di un lavoro importante. Propone di far sentire la voce dei nostri Comuni nei confronti della Regione Veneto, affinché finanzia questi Enti, sottolineando come in questi anni l'opera portata avanti dalla Comunità Montana, soprattutto nei lavori di manutenzione del territorio, sia stata fondamentale. Si augura che la Regione voglia soprassedere sull'erogazione di contributi a pioggia, concentrandosi nel finanziare i progetti di investimento nel territorio.

Il Consigliere De Moliner interviene asserendo che gli sarebbe interessato capire quali sono i programmi ed i progetti ancora in piedi della Comunità Montana e le linee programmatiche della nuova Unione Montana. Da quello che ha potuto capire, ci sono in piedi ancora molti progetti che risalgono a quando era assessore della Comunità Montana e, quindi, si augura che il nuovo Ente abbia la capacità tecnico-economica di portare a termine questi importanti interventi. Augura buon lavoro a Presidente e Giunta, mettendosi a disposizione nel limite delle proprie capacità e preannunciando di votare scheda bianca.

Il Consigliere e Presidente uscente della Comunità Montana Orlando Dal Farra ringrazia assessori e consiglieri che hanno collaborato in questo anno e mezzo di Amministrazione. Richiama il documento programmatico che era stato votato all'atto del suo insediamento da Presidente della Comunità Montana, datato luglio 2012, sottolineando come il lavoro che ci si trova di fronte nei prossimi mesi sia quello di progettare, per conto dei Comuni, una serie di interventi, che possano essere finanziati con la prossima programmazione europea, che metterà a disposizione della Regione Veneto almeno 1 miliardo di Euro. Si augura che il nuovo Ente venga interpretato dai Comuni come un server operativo, in grado di porre in essere azioni operative per una manutenzione continua del territorio.

Il Consigliere Trevisiol riprende la parola per sottolineare come, pur aderendo a Forza Italia, esprime fiducia in Orlando Dal Farra, in considerazione del fatto che in Comunità Montana si è sempre deciso di soprassedere a questioni di carattere politico. Quindi, per una coesione territoriale rispetto alla posizione dell'Amministrazione di Ponte nelle Alpi, preannuncia il suo voto favorevole per la Presidenza Dal Farra.

Quindi, il Presidente della seduta dichiara conclusa la fase della discussione e si procede alla votazione segreta;

Il Segretario invita tre consiglieri ad assumere il ruolo di scrutatori e questi vengono individuati nelle persone di Enrico De Bona, Roberto De Moliner e Giuseppe Trevisiol

Quindi,

#### IL CONSIGLIO

passa alla votazione segreta.

La votazione segreta è accertata e proclamata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri:

Consiglieri presenti aventi diritto al voto n. 6 e, quindi, n. 6 Consiglieri votanti,

Schede raccolte: n. 6;

Schede nulle nessuna;

Schede bianche: n. 1

Otengono i voti i seguenti Consiglieri:

Orlando Dal Farra – n. 5 voti

DELIBERA

1. di proclamare eletto in qualità di Presidente dell'Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi il consigliere Orlando Dal Farra;
2. di dare atto che con l'elezione del Presidente si completa la procedura di costituzione dell'Unione Montana e che, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. n. 40/2012, l'Unione Montana subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, finanziari, economici e patrimoniale della corrispondente Comunità Montana;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta Regionale, affinché, ai sensi della D.G.R. n. 2836 del 30 dicembre 2013, mediante proprio decreto, prenda atto dell'elezione del Presidente e della conseguente costituzione dell'Unione Montana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 4 della L.R. n. 40/2012, prenda atto dell'estinzione della corrispondente Comunità Montana e della conseguente decadenza dei suoi organi e prenda atto che l'Unione Montana costituitasi è l'ente che subentra nei beni ed in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità Montana estinta, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L.R. n. 40/2012.

\* \* \*

PARERI

OGGETTO: **ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA (ART. 2  
COMMA 3 LETT. A DELLA L.R. 40/2012)**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole [ X ]

Sfavorevole [ ]

Motivazione:

---

---

Belluno, 15 gennaio 2014

Il Responsabile  
del Servizio



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA SULLA REGOLARITA'  
CONTABILE

Favorevole [ ]

Sfavorevole [ ]

Motivazione:

---

---

Data

Il Responsabile

---

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to VENDRAMINI PAOLO

**IL SEGRETARIO**  
F.to TRICHES STEFANO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Belluno, li 20 FEB. 2014

**IL SEGRETARIO**  
**TRICHES STEFANO**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione del Responsabile del Servizio, io Segretario, certifico che la presente deliberazione è stata affissa per la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 20 FEB. 2014 per quindici giorni consecutivi, fino al 07 MAR. 2014

Belluno, li 03 MAR. 2014

**IL SEGRETARIO**  
**TRICHES STEFANO**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario TRICHES STEFANO certifica:

A) la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000).

B) la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla data di adozione (art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000).

L'atto è divenuto esecutivo.

Li 03 MAR. 2014

**IL SEGRETARIO**  
**TRICHES STEFANO**